

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. (Atto n. 407).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (atto n. 407), nelle sedute dell'11, 12, 19 e 20 aprile 2017;

udite, in particolare, la relazione della deputata Blažina nella seduta dell'11 aprile e la discussione nelle sedute del 12, 19 e 20 aprile 2017;

ritenuto, a ogni modo, che lo scopo del provvedimento risulterebbe del tutto frustrato ove lo stanziamento previsto nella legge n. 198 del 2016 fosse ridotto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 4:

a) al comma 2, siano soppressi i periodi secondo e terzo;

b) al comma 3, lettera d), ai nn. 2, 3 e 4 dopo le parole «ciascun socio» sia aggiunta la seguente: «ordinario»;

2. all'articolo 5:

a) al comma 1, lettera e), secondo periodo, parole «non inferiore al 5 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 3 per cento»;

b) al comma 2, la lettera e), sia sostituita dalla seguente: «e) divieto di

distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria.»;

3. all'articolo 8:

a) al comma 7, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).»;

b) al comma 14:

c) la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione a contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di età inferiore a 35 anni»;

d) alla lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «fino a un massimo del 3 per cento»;

4. all'articolo 9:

a) al comma 2, le parole «non inferiore a 20.000» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40.000». Conseguentemente, al medesimo comma sia aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'articolo 8, comma 7, ultimo periodo.»;

b) al comma 5, dopo le parole «articolo 8, commi», aggiungere le seguenti: «3, 4»;

5. l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« ART. 10.

(Domande e documentazione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre. ».

Conseguentemente, un'analoga disposizione sia inserita per le altre tipologie di

quotidiani e periodici previste nel provvedimento.

6. all'articolo 22, comma 3, lettere *b)* e *c)*, le definizioni delle voci di costo relative ad acquisto carta, stampa, distribuzione e abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, siano redatte in conformità all'articolo 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

7. all'articolo 32, comma 1, si provveda a coordinare il momento della cessazione dell'efficacia delle norme abrogate con quello dell'effettiva entrata in vigore delle nuove.